(N. 29)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 agosto 1953 (V. *Stampato N.* **70**)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 25 AGOSTO 1953

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, già autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, è ulteriormente consentito fino al 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati.

GRONCHI.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)